



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA

Lungomare Spalato n. 1, 64021 - Tel. e fax 39 (0)85 – 8004918 - E-mail: ucgiulianova@mit.gov.it – pec: pec-giulianova@mit.gov.it

ORDINANZA N°03/2019

REGATE VELICHE

Località: Specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Giulianova (TE)

Date: **24 Marzo - 30/31 Marzo – 13/14 – 28 Aprile 2019.**

Organizzatore: Lega Navale Italiana - Sezione di Giulianova.

Denominazione: "Campionato Primaveraile d'Altura 2019 – Il Trofeo di Giulianova"

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova, T.V. (CP) Claudio BERNETTI,

VISTA: l'istanza pervenuta in data 06.03.2019, con la quale il Sig. Stefano FOSSEMO' Salvemme, in qualità di Presidente della Lega Navale Italiana - Sezione di Giulianova (TE) , ha chiesto di effettuare delle regate veliche nazionali, nell'ambito del "CAMPIONATO PRIMAVERILE D' ALTURA 2019 - IL TROFEO DI GIULIANOVA", previste per i giorni 24 – 30/31 Marzo e 13/14 – 28 Aprile 2019, nel tratto di mare antistante la costa di Giulianova;

VISTO : il messaggio P131450Z MAR 19 – Prot. 51592/N in data 13.03.2019, di Marina Sud Taranto, con il quale viene concesso il nulla osta ai soli fini Militari Marittimi allo svolgimento delle regate in premessa indicate;

VISTA: l'autorizzazione della Regione Abruzzo Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese – Ufficio Demanio Marittimo, avente prot. n. RA/0085345/19 in data 19.03.2019, con la quale si autorizza ai soli fini demaniali marittimi la Lega Navale Italiana, Sezione di Giulianova, all'utilizzazione del tratto di mare antistante la costa di Giulianova, a titolo non esclusivo e senza scopo di lucro, l'effettuazione delle anzidette regate veliche;

VISTA: la Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (Colreg'72) resa esecutiva con legge n°1085 del 21.12.1977;

CONSIDERATA: la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle regate in parola, garantendo nel contempo la Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare;

VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione nonché l'art.39 legge n.50 del 11.02.1971 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che la Lega Navale, Sezione di Giulianova, effettuerà nei giorni **24 – 30/ 31 Marzo – 13/14 – 28 Aprile 2019** , dalle ore **09.30 sino alle ore 16.00 circa**, un programma di regate veliche nella zona di mare antistante il litorale di Giulianova e, precisamente, in corrispondenza dello individuato dalle seguenti coordinate geografiche, espresse in WGS84:

- Punto 1** LAT. 42° 48' 05"N - LONG. 013° 57' 30"E. ;
Punto 2 LAT. 42° 48' 32"N - LONG. 013° 59' 07"E.
Punto 3 LAT. 42° 46' 30"N - LONG. 014° 00' 04"E;
Punto 4 LAT. 42° 46' 45"N - LONG. 014° 01' 38"E;
Punto 5 LAT. 42° 45' 40"N - LONG. 014° 02' 17"E;
Punto 6 LAT. 42° 40' 45"N - LONG. 014° 04' 10"E;
Punto 7 LAT. 42° 39' 58"N - LONG. 014° 02' 31"E.

Il campo di gara sarà opportunamente segnalato e delimitato nei vertici da idonee boe di segnalazione di colore arancione e le unità dell'organizzazione saranno adeguatamente contraddistinte.

ORDINA

ART. 1

(Interdizione del campo gara)

A decorrere dalle ore 09.00 di giorni di svolgimento delle manifestazioni sportive in questione, già indicati in premessa, e fino al termine delle manifestazioni sportive, nella zona di mare di cui al **RENDE NOTO**, come riportato nello stralcio di carta nautica allegato che è parte integrante della presente Ordinanza, è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- V. effettuare ogni altra attività che possa creare intralcio o pericolo per il sicuro svolgimento delle regate.

ART. 2

(Obblighi ed adempimenti)

Lo svolgimento delle regate non potrà avere luogo qualora le condizioni meteo-marine siano tali da compromettere la sicurezza delle persone e dei mezzi partecipanti ed il Comitato organizzatore, pertanto, è tenuto ad essere costantemente aggiornato sulla situazione meteo in modo tale da sospendere immediatamente la gara qualora le avverse condizioni meteo lo rendessero necessario.

E' fatto obbligo, altresì, all'Ente organizzatore di:

1. delimitare e segnalare i vertici del campo di gara con boe di segnalazione e/o imbarcazioni boe;
2. di munirsi delle autorizzazioni eventualmente previste da altri Enti/Organi competenti;
3. di osservare e far osservare ai partecipanti alla regata tutte le norme di legge in materia di sicurezza della navigazione nonché tutte le altre disposizioni di legge di eventuale competenza di altre Autorità;
4. di predisporre un congruo numero di unità a motore e prestare immediata assistenza in caso di necessità;
5. garantire la presenza di un idoneo servizio medico di pronto soccorso,
6. stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali infortuni a persone o danni a cose eventualmente causati dallo svolgimento delle manifestazioni.

ART. 3 (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzazione, in servizio di assistenza ai partecipanti, della competizione sportiva, oltre che il relativo personale impiegato;
- le unità ed il personale della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità e il personale adibite/o ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di regata sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via VHF/FM o telefonico con l'Autorità Marittima locale (Circomare Giulianova TEL. 0858004918), segnalando a numero 1530 le eventuali situazioni di emergenza.

ART. 4 (Condotta delle unità in prossimità del campo gara)

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 200 metri dai limiti esterni del campo di regata dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazione di potenziale pericolo.

ART. 5 (Disposizioni finali e sanzioni)

Lo svolgimento delle manifestazioni comporta la tacita ed incondizionata accettazione delle norme e delle prescrizioni sopra riportate.

L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante la manifestazione sportiva di cui alla presente Ordinanza.

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza oltre a rispondere civilmente e penalmente per i danni a persone o cose, saranno così perseguiti:

1. se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171, "Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/ce, a norma dell'art.6 della Legge 08 Luglio 2003, n.172;
2. negli altri casi si applicano le sanzioni previste dall'art.1164 C.N., ovvero, in modo autonomo o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art.1231 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inserimento nel sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/giulianova nella sezione "Ordinanze".

Giulianova, lì 22/03/2019

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Claudio BERNETTI

Stralcio Planimetrico allegato all'Ordinanza n.03/2019

